

di cinque mesi anteriore al mese che precede il trimestre per il quale detto elemento è calcolato; che questo periodo va dal 1° febbraio al 30 giugno 1988;

considerando che il secondo importo, corrispondente agli altri costi di alimentazione ed alle spese generali di produzione e di commercializzazione, è fissato nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75;

considerando che il prezzo limite per i pulcini deve essere calcolato secondo il metodo utilizzato per il calcolo del prezzo limite del pollame macellato; che, tuttavia, il prezzo della quantità di cereali da foraggio deve essere quello della quantità fissata nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2778/75; che l'importo forfettario deve essere quello fissato nello stesso allegato;

considerando che i prezzi limite per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2777/75 devono essere derivati dal prezzo limite del pollame macellato in funzione dei coefficienti fissati per questi prodotti a norma dell'articolo 5, paragrafo 3 dello stesso regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 631/86 della Commissione, del 28 febbraio 1986, relativo all'applicazione dei prelievi all'importazione dei prodotti del settore del pollame provenienti dal Portogallo ha sospeso l'applicazione dei prelievi alle importazioni dei prodotti del settore del pollame in provenienza dal Portogallo⁽¹⁾ a causa della minima differenza di prezzo praticato nella

Comunità, da una parte, e nel Portogallo, dall'altra; che questa situazione continua a sussistere;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I prelievi previsti dall'articolo 3 e i prezzi limite previsti dall'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2777/75 per i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento, sono fissati in allegato.
2. I prelievi per i prodotti dei codici NC 0207 31, 0207 39 90, 0207 50, 0210 90 71, 0210 90 79, 1501 00 90, 1602 31, 1602 39 19, 1602 39 30 e 1602 39 90, per i quali l'aliquota dei dazi è stata consolidata in sede di GATT, sono tuttavia limitati all'importo risultante da tale consolidamento.
3. Per le importazioni dal Portogallo dei prodotti di cui al paragrafo 1, l'applicazione dei prelievi di cui all'allegato è sospesa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1988.

Per la Commissione
Frans ANDRIESEN
Vicepresidente

⁽¹⁾ GU n. L 60 dell'1. 3. 1986, pag. 11.